

**Determina 25 giugno 2015**

**CHIARIMENTI E LINEE GUIDA IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DEL REMIT**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA  
IDRICO**

**VISTI:**

- a) il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- b) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del REMIT;
- c) la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ivi inclusa l'attuazione del REMIT;
- d) il documento per la consultazione 13 marzo 2014, 101/2014/E/com, concernente criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal REMIT, di pubblicazione delle informazioni privilegiate;
- e) le linee guida di ACER alle autorità nazionali di regolazione del 29 ottobre 2013 (terza edizione), denominate "*Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency*" (di seguito: ACER *Guidance*);
- f) il documento per la consultazione di ACER del 27 marzo 2015, denominato "*Consultation on Common Schema for the Disclosure of Inside Information*".

**CONSIDERATO CHE:**

- il REMIT ha come obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori e degli operatori nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, nonché di assicurare che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta, evitando che sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato;
- al fine di accrescere il grado di trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso, il REMIT prevede un obbligo in capo agli operatori di mercato di pubblicare le informazioni privilegiate di cui dispongono, ossia di quelle informazioni che, se rese

pubbliche, potrebbero verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici negoziati;

- in base all'articolo 13 del REMIT, le autorità nazionali di regolazione assicurano l'attuazione dei divieti di abuso delle informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui agli articoli 3 e 5, nonché dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4;
- l'esigenza di chiarire alcuni profili di applicazione del REMIT rispetto al tema della pubblicazione delle informazioni privilegiate è emersa, fra l'altro, in considerazione dei numerosi quesiti posti dagli operatori, che segnalano incertezza nel mercato in merito all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- fornire chiarimenti e linee guida agli operatori di mercato in merito all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e, in generale, nell'ottica di favorire il conseguimento degli obiettivi di integrità e trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso promossi dal REMIT;
- promuovere la diffusione di modalità di assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT coerenti con gli orientamenti definiti in ambito europeo, anche per il tramite delle ACER *Guidance*, e con gli sviluppi attesi e futuri nell'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, anche in ragione della disponibilità e diffusione di servizi e strumenti di comunicazione dedicati per agevolare l'assolvimento degli obblighi in capo agli operatori, nonché del processo di evoluzione delle regole e dei meccanismi di pubblicazione delle informazioni privilegiate in ambito finanziario.

**DETERMINA**

1. di adottare, informato il Collegio dell'Autorità, i Chiarimenti e linee guida in merito all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate (Allegato 1);
2. di pubblicare la presente determina e l'Allegato 1 sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

25 giugno 2015

Il Direttore: Clara Poletti